

UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

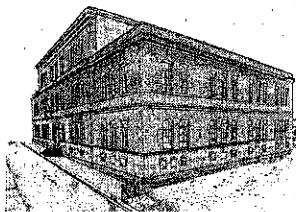
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strutturali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

MIUR



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"CARDUCCI - PAOLILLO"

Via Egmont, 1 - 71042 CERIGNOLA (FG)

☎ - ☎ 0885/421513 C.F.: 90039300711

www.scuolacarducci.gov.it - fgic87300t@istruzione.it

Scuola finanziata con i fondi Europei PON SCUOLA 2007/2013 "Competenze per lo Sviluppo"



Ai docenti beneficiari L 104/92

Oggetto: esclusione dalle graduatorie dei soprannumerari di istituto, legge 104/92

Si comunica ai docenti che intendono avvalersi del diritto di esclusione dalla graduatoria dei soprannumerari di circolo che, in riferimento all'art. 7 comma 2 del C.C.N.I. sulla mobilità, gli stessi devono produrre idonea documentazione attestante il diritto alla precedenza.

In particolare si riporta il testo interpretativo della suddetta norma redatto dall'USP di Foggia con i rappresentanti delle OO.SS. in data 12/03/2012

"1) Elencazione delle categorie, previste dal punto V dell'art. 7 del citato C.C.N.I., aventi titolo alla precedenza ex L. 104/92:

- a) genitori (precedenza riconosciuta ad entrambi) - anche adottivi - che assistono figlio disabile in situazione di gravità;
- b) coniuge che assiste l'altro coniuge disabile in situazione di gravità;
- c) colui che esercita la legale tutela di disabile in situazione di gravità (nei confronti di minore che non abbia chi eserciti la patria potestà o di interdetto - n.b.: solo tutore; da documentare con sentenza del Tribunale);
- d) figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità;
- e) fratello/sorella, (precedenza da riconoscere solo ad uno di essi) convivente con il disabile in situazione di gravità, nel caso che entrambi i genitori siano deceduti o, perché totalmente inabili, siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave (è necessario comprovare lo stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità : cfr. punto 4 successivo).

2) Situazioni professionali dei familiari/attività svolte.

Su questo punto, l'Ufficio ritiene che, al fine di evitare interpretazioni soggettive, **non saranno considerati** gli aspetti legati alle **attività professionali** svolte dai vari componenti della famiglia atteso che, in caso contrario, potrebbero incontrarsi innumerevoli difficoltà nella verifica delle singole dichiarazioni e nella valutazione oggettiva della reale impossibilità delle prestazioni.

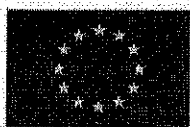
Al riguardo, tuttavia, è bene ricordare che costituiscono eccezione e, quindi, causa di impedimento all'assistenza del disabile, le seguenti condizioni:

- a) Presenza di figli minorenni del disabile; b) figli disabili in situazione di gravità; c) soggetti in stato di detenzione; d) suore e religiosi inseriti in contesti che escludono la presenza in famiglia; e) figlio (fratello/sorella del richiedente la precedenza) che assista l'altro genitore disabile.

3) - Omissis -

4) Motivi di salute

L'Ufficio, tenuto conto delle disposizioni del CCNI, in particolare degli artt. 7, punto V e 9, non considererà, quale motivo ostativo all'assistenza al disabile, una **generica motivazione di salute** e, dunque, sarà necessario che dalla documentazione prodotta emergano, con chiarezza, le ragioni oggettive di impedimento all'assistenza, laddove, cioè, il soggetto dimostri, con appositi certificati rilasciati dalle specifiche Commissioni Sanitarie delle ASL, la totale inabilità, oppure si documenti, con certificato rilasciato da un medico in servizio presso l'ASL, l'**oggettiva impossibilità continuativa e l'impedimento** a prestare la necessaria assistenza da parte del coniuge del disabile o di altro familiare.



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

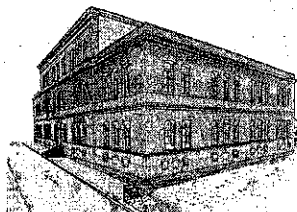
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e la Gestione della
Ricerca Umana, Finanziaria e Strumentale
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"CARDUCCI - PAOLILLO"

Via Egmont, 1 - 71042 CERIGNOLA (FG)

☎ - ☒ 0885/421513 C.F.: 90039300711

www.scuolacarducci.gov.it - fgic87300t@istruzione.it

Scuola finanziata con i fondi Europei PON SCUOLA 2007/2013 "Competenze per lo Sviluppo"



5) Convivenza e ragioni oggettive di impedimento all'assistenza – docenti beneficiari punto V art. 7 CCNI.

Premesso che nell'ipotesi della **convivenza**, tra il figlio individuato come **referente unico** richiedente la precedenza e il genitore disabile, non occorre la dichiarazione di impedimento all'assistenza dei fratelli/sorelle, si precisa che il richiedente dovrà documentare tale condizione familiare con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall'art. 15, comma 1 della legge n. 183 del 12 novembre 2011.

Riguardo alla convivenza si richiama l'attenzione su quanto previsto dalla nota (8) all'art. 7 del C.C.N.I., che si trascrive: "Si riconduce il concetto di convivenza a tutte le situazioni in cui sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso comune, riferita allo stesso indirizzo – stesso numero civico anche se interni diversi (Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 18 febbraio 2010, prot. n. 3884)."

Si chiarisce che nel caso della **convivenza** dovrà essere stato effettuato il relativo adempimento anagrafico presso il comune di riferimento.

Non sarà riconosciuta la precedenza ad alcuno dei figli qualora, oltre al richiedente, convivano con il genitore disabile, un altro/i figlio/i o il coniuge del disabile - primo soggetto obbligato per legge all'assistenza - non impedito all'assistenza per motivi oggettivi.

Le ragioni "esclusivamente" oggettive devono risultare, con inequivocabile chiarezza, da ciascuna richiesta prodotta dai soggetti impediti a provvedere all'assistenza con autodichiarazione ex DPR n. 445/2000, così come modificato e integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall'art. 15, comma 1 della legge n. 183 del 12 novembre 2011.

Per gli impedimenti derivanti da situazioni professionali dei familiari/attività svolte e da motivi di salute cfr. punti 2) e 4) precedenti.

6) Figlio referente unico/condizioni

Nell'ipotesi di figlio **referente unico** che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità, la precedenza viene riconosciuta in presenza di **tutte le seguenti condizioni**:

a) documentata impossibilità del coniuge del disabile - primo soggetto obbligato per legge - di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi (valgono le precisazioni appena fatte a proposito delle ragioni oggettive di cui al punto 5);

b) impossibilità, da parte di ciascun figlio di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico. L'autodichiarazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l'unico figlio convivente con il genitore disabile.

c) essere anche l'unico figlio che ha chiesto di fruire per l'intero anno scolastico in cui presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ex art. 42 comma 5 del D.L.vo n. 151/2001.

Nel caso in cui il riconoscimento dei benefici ex art. 33, cc. 5 e 7 della L. 104/92 intervenga da parte della ASL dopo il 1° settembre 2011 sono valide anche le richieste di fruizione dei permessi prodotte dopo tale data e comunque entro il 30 marzo 2012 – tale situazione va, inequivocabilmente, evidenziata nell'autocertificazione (cfr. nota 9 art. 7 C.C.N.I.).

L'autodichiarazione del referente unico che ha richiesto di fruire dei permessi per l'intero anno scolastico in corso, ovvero il congedo straordinario ex art. 42 D.L.vo 151/2001, e l'attività di assistenza con carattere di unicità dello stesso, così come le autodichiarazioni concernenti i predetti punti a) e b), da parte del coniuge del disabile o da parte degli altri figli, dovranno essere rese ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28



UNIONE EUROPEA

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

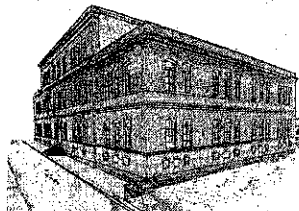
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strutturali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"CARDUCCI - PAOLILLO"

Via Egmont, 1 - 71042 CERIGNOLA (FG)

☎ - 📠 0885/421513 C.F.: 90039300711

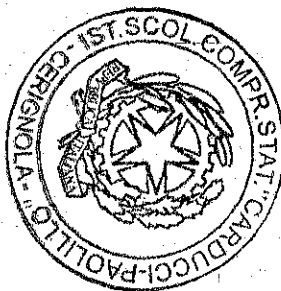
www.scuolacarducci.gov.it - fgic87300t@istruzione.it

Scuola finanziata con i fondi Europei PON SCUOLA 2007/2013 "Competenze per lo Sviluppo"



dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall'art. 15, comma 1 della legge n. 183 del 12 novembre 2011."

Pertanto si invita il personale interessato a presentare quanto richiesto unitamente alla domanda per l'individuazione dei soprannumerari.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Maria Račanelli)

Maria Račanelli